



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 55

di data 29/12/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. II LOTTO BLM GROUP ARENA. REALIZZAZIONE NUOVI VOLUMI: SKYBOXES E SPAZI ACCESSORI - P.ED. 6610 C. C. TRENTO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 1.700.000,00 - OPERA 6460. DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 27.12.2021 n. 335 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Il lotto BLM Group Arena. Realizzazione nuovi volumi: skyboxes e spazi accessori – p.ed. 6610 C.C. Trento" - opera n. 6460, datato 7 aprile 2021 – novembre 2021, dell'importo di euro 1.700.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori:

A1) lavori al netto degli oneri di sicurezza euro 950.924,82

A2) oneri di sicurezza euro 110.314,59

di cui oneri per la sicurezza COVID 19 euro 8.150,15

sommano euro 1.061.239,41

B) lavori in economia alla stessa ditta:

B1) affidamento alla stessa ditta per noli, materiali e mano d'opera euro 20.000,00

C) lavori da eseguire in economia:

C1) lavori in economia non progettualizzabili euro 10.000,00

D) lavori a trattativa privata:

D1) allacciamenti euro 5.000,00

E) forniture e servizi:

E1) pulizie generali euro 5.000,00

E2) prove tecniche su materiali e strutture euro 10.000,00

sommano euro 15.000,00

F) somme a disposizione dell'Amministrazione

F1) spese tecniche (oneri previdenziali compresi) euro 190.000,00

F2) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A) euro 21.224,79

F3) i.v.a. 22% su A) + B) + C) + D) + E) + F1) euro 286.272,67

F4) imprevisti (i.v.a. compresa) e arrotondamento euro 59.060,56

F5) rischio geologico (oneri e i.v.a. compresi) euro 9.000,00

F6) oneri aziendali per la sicurezza 2% di A1) (i.v.a. compresa) euro 23.202,57

sommano euro 588.760,59

totale euro 1.700.000,0

pagina 1/8

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce F2) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20 commi 1 bis e 1 ter della l.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori di cui alla voce A) non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali, considerato che il progetto richiede il completamento dell'intervento nella sua interezza. In particolare, l'esecuzione dei lavori programmata per fasi successive relative ai diversi settori del palazzetto (con particolare riferimento alla presenza del pubblico nell'ambito interessato dai lavori) ed il rispetto del programma dei lavori previsto presuppongono un attento coordinamento tra gli operatori ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme delle lavorazioni alle previsioni del progetto. Pertanto non risulta possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di realizzazione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti. Inoltre l'eventuale risparmio ipotizzabile dal ricorso all'istituto dei lavori sequenziali si può ragionevolmente stimare come inferiore al costo aggiuntivo che si può supporre in ragione della necessità di duplicare la procedura di gara e di provvedere ai maggiori oneri di coordinamento generale dell'opera in fase esecutiva, tenuto conto anche degli attuali carichi di lavoro del personale dello scrivente Servizio;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci C1) lavori in economia non progettualizzabili, E) servizi e forniture (comprensiva delle voci E1) pulizie generali e E2) prove tecniche su materiali e strutture), alle quali corrisponde specifica perizia di spesa, da incorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

viste al riguardo la relazione scorpori della sottoscritta Dirigente allegata alla nota 06.12.2021 prot. n. 322346 e le dichiarazioni del Servizio presenti nella stessa nota, da cui si rileva l'opportunità di incorporare:

- la voce C1) lavori in economia non progettualizzabili in quanto si tratta di lavorazioni da svolgere con tempistica diversa da quella delle opere principali. Infatti i nuovi skybox agli angoli delle tribune vengono realizzati in sostituzione di un settore delle tribune esistenti, mediante la rimozione dei gradoni in c.a. prefabbricati. Le lavorazioni necessarie presuppongono quindi lo smontaggio dei controsoffitti e la parziale demolizione delle pareti dei locali sottostanti, con il successivo ripristino. Tali operazioni possono comportare la necessità di intervenire con lavorazioni di dettaglio non completamente prevedibili in fase di progetto, data la complessità dell'intervento e la disomogeneità della natura e dello stato di conservazione degli elementi sui quali si andrà ad intervenire (controsoffitti, pareti, corpi illuminanti, impianti ecc.). Tali lavori in economia riguardano pertanto lavorazioni di adeguamento e di ripristino necessarie per predisporre gli spazi e le strutture preesistenti ad alloggiare le strutture degli skybox e consistono in tagli, carotaggi, ripristini ed adeguamenti

- ed in generale in un insieme di lavori puntuali e per loro natura non progettualizzabili;
- la lettera E) servizi e forniture, comprensiva della voce E1) pulizie generali e E2) prove tecniche su materiali e strutture, in quanto tali servizi sono collegati alle attività generali di messa in utilizzo dell'immobile;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, contempla anche le possibili interferenze fra i lavori principali e i lavori in economia non progettualizzabili della voce C1), nonché tra i lavori principali e i servizi previsti alla lettera E) servizi e forniture (voce E1) pulizie generali e E2) prove tecniche su materiali e strutture);

richiamate le determinazioni:

- 11.12.2019 n. 51/97 del Servizio Attività edilizia con la quale, tra l'altro, sono stati affidati degli incarichi professionali a soggetti esterni: per complessivi euro 88.521,76 (oneri e i.v.a. compresi) di cui:
 - euro 21.469,28 (oneri e i.v.a. compresi), quale corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti idraulico ed elettrico e la progettazione antincendio;
 - euro 16.954,80 (oneri e i.v.a. compresi), quale corrispettivo per il coordinamento per la sicurezza progettuale e la redazione del piano di manutenzione dell'opera;
 - euro 50.097,68 (oneri e iva compresi), quale corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva strutturale, rilievo, assistenza al direttore lavori con funzioni di direttore operativo delle strutture;
- 23.12.2020 n. 51/116 del Servizio Attività edilizia, con la quale tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico di redazione della relazione geologica geotecnica e del fascicolo del rischio geologico verso il corrispettivo di euro 11.516,93 (oneri e i.v.a. compresi) ed è stato costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnici interni al Servizio e dai soggetti esterni per la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti idraulico ed elettrico e la progettazione antincendio, per il coordinamento per la sicurezza progettuale e redazione del piano di manutenzione dell'opera, per la progettazione definitiva ed esecutiva strutturale e rilievo e per la redazione della relazione geologica geotecnica e del fascicolo del rischio geologico;
- 21.05.2021 n. 51/18 del Servizio Edilizia pubblica, con la quale tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico di redazione dei particolari costruttivi e decorativi e computo metrico estimativo, elenco prezzi ed eventuale analisi verso il corrispettivo di euro 11.861,97 (oneri e iva compresi) ed è stato dato atto della modifica della composizione del gruppo misto di progettazione, conseguente al suddetto affidamento;

precisato che l'importo di euro 11.516,93 (oneri e i.v.a. compresi) relativo all'incarico affidato con determinazione 23.12.2020 n. 51/116 è stato finanziato fuori dal quadro economico dell'opera in oggetto, sull'opera 462720;

atteso inoltre che la somma di euro 1.599.616,27 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, si considera prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con le citate determinazioni dirigenziali 11.12.2019 n. 51/97 e 21.05.2021 n. 51/18, per un totale complessivo di euro 100.383,73, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori principali di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020

n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

richiamato in particolare l'art. 3 comma 1 della L.p. 2/2020, recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che prevede la possibilità di procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della l.p. 26/1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti. Tale possibilità, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 8, comma 2 ter della medesima legge, si applica alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale (ad oggi 30 giugno 2023);

precisato pertanto che in deroga all'art. 18 della L.p. 9/2013 secondo cui le amministrazioni possono affidare i lavori pubblici con procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per importi compresi tra 1 e 2 milioni di euro solamente avvalendosi di APAC, con l'introduzione dell'articolo 3 sopra richiamato le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere, anche autonomamente, all'affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara fino alla soglia di rilevanza europea;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 1.061.239,41 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara esperita direttamente dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 3 della L.p. 2/2020 e s.m. stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico.

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme anche di tipo emergenziale che regolano la materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa;

- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 20.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- i lavori di cui alla voce D) per l'importo di euro 5.000,00 (i.v.a. esclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

rilevato in relazione ai lavori di cui alla voce C) del quadro economico che l'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti.";

atteso che le modalità semplificate sopra richiamate si applicano per effetto di indicazioni organizzative interne anche per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro;

posto inoltre che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. le amministrazioni aggiudicatrici fino al 30.06.2023 possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m. (per i lavori euro 150.000,00 e per i servizi e le forniture euro 139.000,00), da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021, n. 108;

atteso che l'importo previsto per il presente affidamento per i lavori di cui alla voce C) del quadro economico è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa), fissata dal decreto legge sopra citato;

ritenuto di affidare i lavori di cui alla voce C) per l'importo di euro 10.000,00 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

ritenuto di utilizzare la procedura sopra indicata, in ragione sia della particolarità del settore di mercato specifico, in cui esiste una pluralità di soggetti in possesso delle specifiche competenze per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che della tipologia di procedura che presenta ridotti vincoli esecutivi e strumenti operativi standardizzati, il cui utilizzo garantisce il rispetto di tempistiche paragonabili alle procedure di affidamento introdotte dalla normativa provinciale sopra richiamata con funzione di accelerazione e di semplificazione;

atteso che i requisiti di ammissione alla gara per le voci A) e C) saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alle voci A) e C), che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020 e s.m., prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso".

valutato che entrambi i lavori verranno aggiudicati tramite il ricorso al criterio del prezzo più basso. In particolare per quanto riguarda i lavori di cui alla voce A) del quadro economico il ricorso a tale criterio è motivato dal fatto che si ritiene non residuino spazi per assoggettare gli elementi principali che costituiscono l'opera a proposte di modifiche o migliorie, poiché già definiti nel dettaglio nel progetto esecutivo in ragione della loro spiccata specificità, con particolare riferimento alle elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico attese dagli elementi individuati. Pertanto sia le caratteristiche costruttive, sia quelle prestazionali sono già fortemente connotate nel progetto esecutivo per gli elevati valori qualitativi che non consentono di rilevare elementi che giustificano proposte migliorative rispetto alle stesse. Inoltre, in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, il ricorso a tale criterio determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni dettate dalla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la

facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

- le indicazioni operative rese sull'argomento dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

ritenuto quindi di procedere all'affidamento dei servizi tramite gli strumenti elettronici di negoziazione sopra indicati, a soggetti abilitati sugli stessi per i diversi servizi, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e dell'art. 3 comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza, dando fin d'ora atto che si farà ricorso al mercato tradizionale nel caso in cui i servizi richiesti non siano acquisibili mediante gli strumenti predetti, con le caratteristiche essenziali per il soddisfacimento delle esigenze cui è finalizzata l'acquisizione, come sarà attestato dalla documentazione agli atti del Servizio;

dato atto che la modalità di affidamento sopra indicata in relazione all'importo e alla tipologia dei servizi, consente di garantire un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa. Si tratta di una procedura con un ridotto numero di vincoli operativi, dallo svolgimento in tempistiche contenute, e con garanzia di adeguata valutazione dell'elemento della convenienza economica tramite un confronto tra un numero ridotto di operatori economici;

I requisiti di ammissione alla gara per li servizi in oggetto sono costituiti dall'iscrizione all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m.;

richiamato l'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che dispone: per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica;

ritenuto di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;

dato atto che l'affidamento dei lavori e dei servizi in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m. e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al

principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 29.10.2021 prot. n. 285328 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 06.12.2021 prot. n. 322346, di data 16.12.2021 prot. n.332089;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 27.12.2021 n. 335 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Il lotto BLM Group Arena. Realizzazione nuovi volumi: skyboxes e spazi accessori – p.ed. 6610 C.C. Trento” - opera n. 6460, datato 7 aprile 2021 – novembre 2021, per l'importo complessivo di euro 1.700.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 1.599.616,27 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione

pagina 7/8

del Fondo pluriennale vincolato, si considera prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con le citate determinazioni dirigenziali 11.12.2019 n. 51/97 e 21.05.2021 n. 51/18, per un totale complessivo di euro 100.383,73, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.;

3. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dare conto per quanto riguarda il subappalto, che nel capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, è prevista la disapplicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile, non rilevando per l'intervento in oggetto motivazioni tecniche per limitare il ricorso al subappalto;
8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D66E19000190004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
Isabella Weber

Trento, addì 29/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 55	di data 29/12/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. II LOTTO BLM GROUP ARENA. REALIZZAZIONE NUOVI VOLUMI: SKYBOXES E SPAZI ACCESSORI - P.ED. 6610 C. C. TRENTO. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 1.700.000,00 - OPERA 6460. DEFINIZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 29 dicembre 2021